

**LEGGE 22 DICEMBRE 1939, n. 2006 (GU n. 013 del 17/01/1940)
NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ARCHIVI DEL REGNO.
(PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.13 DEL 17 GENNAIO
1940)**

URN: urn:nir:stato:legge:1939-12-22;2006

Preambolo

*VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
IL SENATO E LA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI, A MEZZO DELLE LORO
COMMISSIONI LEGISLATIVE, HANNO APPROVATO;
NOI ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:*

TITOLO I ORDINAMENTO DEGLI ARCHIVI

ART. 1. LO STATO, PER MEZZO DEL MINISTERO DELL'INTERNO, PROVVEDE:

A) A CONSERVARE GLI ATTI E LE SCRITTURE DI PERTINENZA DELLO STATO STESSO, SIA QUELLI RIGUARDANTI LE SUE AMMINISTRAZIONI, SIA QUELLI DEPOSITATI NEGLI ARCHIVI STATALI IN VIRTÙ DI ALTRE LEGGI O PERCHÉ ABBIANO IMPORTANZA STORICA E SCIENTIFICA RICONOSCIUTA;

B) A ESERCITARE LA VIGILANZA:

1/A SUGLI ARCHIVI DEGLI ENTI PARASTATALI, DEGLI ENTI AUSILIARI DELLO STATO E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA;

2/A SUGLI ARCHIVI DEGLI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO E DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI;

3/A SUGLI ARCHIVI PRIVATI.

ART. 2.

LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI E DELLE SCRITTURE DI CUI ALLA LETTERA A) DELL'ART. 1 È EFFETTUATA:

- a) NELL'ARCHIVIO DEL REGNO;
- b) NEGLI ARCHIVI DI STATO;
- c) NELLE SEZIONI DI ARCHIVIO DI STATO.

L'ARCHIVIO DEL REGNO HA SEDE IN ROMA; LE SEDI DEGLI ARCHIVI DI STATO E DELLE SEZIONI DI ARCHIVIO DI STATO SONO STABILITE NELLE TABELLE A) E B) ANNESSE ALLA PRESENTE LEGGE.

ART. 3.

PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DI CUI ALLA LETTERA B) DELL'ART. 1 SONO ISTITUITE LE SOPRINTENDENZE ARCHIVISTICHE. LE SEDI E LE CIRCOSCRIZIONI DI ESSE SONO DETERMINATE NELLA TABELLA C ANNESSA ALLA PRESENTE LEGGE.

ART. 4.

È ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO IL CONSIGLIO SUPERIORE PER GLI ARCHIVI DEL REGNO.

IL CONSIGLIO È PRESIEDUTO DAL MINISTRO E, PER SUA DELEGA, DAL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO, ED È COMPOSTO:

- a) DI UN VICE PRESIDENTE E QUATTRO CONSIGLIERI, SCELTI DAL MINISTRO PER L'INTERNO FRA PERSONE COMPETENTI IN MATERIA ARCHIVISTICA;
- b) DI UN CONSIGLIERE, DESIGNATO DALLA REALE ACCADEMIA D'ITALIA;
- c) DI DUE CONSIGLIERI, DESIGNATI DALLA GIUNTA CENTRALE DEGLI STUDI STORICI;
- d) DI UN CONSIGLIERE RAPPRESENTANTE DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA, DESIGNATO DAL SEGRETARIO DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA, MINISTRO SEGRETARIO DI STATO;
- e) DI UN CONSIGLIERE RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DESIGNATO DAL MINISTRO;
- f) DI DUE CONSIGLIERI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE, DESIGNATI DAL MINISTRO;
- g) DI UN CONSIGLIERE RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI, DESIGNATO DAL MINISTRO;
- h) DI UN CONSIGLIERE RAPPRESENTANTE DEL MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE, DESIGNATO DAL MINISTRO;
- i) DI UN CONSIGLIERE RAPPRESENTANTE DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, DESIGNATO DALL'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE ED IL CAPO DELL'UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI DI STATO FANNO PARTE DI DIRITTO DEL CONSIGLIO.

IL CONSIGLIO SUPERIORE PER GLI ARCHIVI DEL REGNO È NOMINATO CON DECRETO REALE SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER L'INTERNO.

I COMPONENTI NON DI DIRITTO DURANO IN CARICA UN TRIENNIO E POSSONO ESSERE CONFERMATI.

ART. 5.

IN SENO AL CONSIGLIO SUPERIORE PER GLI ARCHIVI DEL REGNO È COSTITUITA UNA GIUNTA, COMPOSTA: DEL PRESIDENTE; DEL VICE PRESIDENTE; DI DUE COMPONENTI IL CONSIGLIO SUPERIORE PER GLI ARCHIVI DEL REGNO, DESIGNATI DAL MINISTRO PER L'INTERNO; DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE; DEL CAPO DELL'UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI DI STATO.

ART. 6.

IL PARERE DEL CONSIGLIO SUPERIORE PER GLI ARCHIVI DEL REGNO È RICHIESTO:

- a) PER LA COMPILAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGI E REGOLAMENTI SUGLI ARCHIVI;
- b) PER LE QUESTIONI ATTINENTI ALL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI ARCHIVI E DEL CORRISPONDENTE SERVIZIO;
- c) PER IL METODO DEI LAVORI DI COORDINAZIONE E DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E PER LE REGOLE PER LA COMPILAZIONE DEGLI INVENTARI, DEGLI INDICI, DEI REPERTORI, DEI REGESTI E DI OGNI ALTRO LAVORO GENERALE DI ARCHIVIO.

IL CONSIGLIO DÀ INOLTRE PARERE IN TUTTI GLI ALTRI CASI IN CUI IL PARERE STESSO SIA RICHIESTO PER LEGGE O PER REGOLAMENTO E SUGLI AFFARI PER I QUALI LO RICHIEDA IL MINISTRO PER L'INTERNO.

ART. 7. IL PARERE DELLA GIUNTA PER GLI ARCHIVI DEL REGNO È RICHIESTO:

A) PER LE PROPOSTE DI ELIMINAZIONE DEGLI ATTI ISCRITTI NEGLI INVENTARI DEGLI ARCHIVI PUBBLICI;

B) PER LE DOMANDE DI COMUNICAZIONE AI PRIVATI DEGLI ATTI CHE NON SONO PUBBLICI;

C) NEI CASI IN CUI ESSO È PRESCRITTO PER LEGGE O QUANDO CREDA DI RICHIEDERLO IL MINISTRO PER L'INTERNO.

LA GIUNTA PUÒ ESSERE RICHIESTA DI PARERE ANCHE SULLE MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO SUPERIORE PER GLI ARCHIVI DEL REGNO, QUANDO L'URGENZA SIA TALE DA NON RENDERE POSSIBILE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, SALVO A RIFERIRNE A QUESTO NELLA SUA PRIMA ADUNANZA.

TITOLO II SCUOLE.

ART. 8.

NEGLI ARCHIVI DI STATO DESIGNATI DAL MINISTERO PER L'INTERNO SONO ISTITUITE SCUOLE DI PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA E DI ARCHIVISTICA.

A COLORO CHE ABBIANO REGOLARMENTE FREQUENTATO LE SCUOLE E SUPERATO GLI ESAMI VIENE RILASCIATO APPOSITO ATTESTATO.

LE NORME RELATIVE ALLA ISTITUZIONE E AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE SONO DETERMINATE DAL MINISTRO PER L'INTERNO, DI CONCERTO CON I MINISTRI PER LE FINANZE E PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE.

TITOLO III NORME RELATIVE AGLI ATTI PUBBLICI.

ART. 9.

GLI ATTI E LE SCRITTURE PERTINENTI ALLO STATO ED AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI SONO INALIENABILI.

SONO, ALTRESÌ, INALIENABILI, OVUNQUE SIANO CONSERVATI, GLI ATTI NOTARILI CHE DEBBONO ESSERE CUSTODITI DAI NOTARI.

ART. 10.

È FATTO OBBLIGO A TUTTI GLI UFFICI, ISTITUTI ED ENTI PUBBLICI CHE CONSERVINO OD AI QUALI PERVENGANO, A QUALSIASI TITOLO, ATTI PERTINENTI ALLO STATO DI DATA ANTERIORE AL 1870, DI FARNE DENUNZIA, RISPETTIVAMENTE, NON OLTRE DUE ANNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE O SESSANTA GIORNI DALLA LORO ACQUISIZIONE, ALLA SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA COMPETENTE PER TERRITORIO.

IL MINISTRO PER L'INTERNO, QUANDO LO RITENGA NECESSARIO, PUÒ DISPORRE, SU CONFORME AVVISO DELLA GIUNTA PER GLI ARCHIVI DEL REGNO, IL VERSAMENTO DEI DETTI ATTI NELL'ARCHIVIO DI STATO O SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO COMPETENTE PER TERRITORIO.

SONO ECCETTUATI DALL'OBBLIGO DI TALE VERSAMENTO:

- a) LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE, QUALUNQUE SIA L'ENTE O L'ISTITUTO DA CUI DIPENDONO, E I MUSEI, SALVO ACCORDI RELATIVAMENTE A DETERMINATI ATTI, DA STABILIRSI DI VOLTA IN VOLTA, E SEMPRE CHE NON SI TRATTI DI DOCUMENTI ATTRIBUITI A SOLO TITOLO DI DEPOSITO PROVVISORIO;
- b) GLI UFFICI ED ENTI PUBBLICI PRESSO I QUALI, IN BASE A SPECIALI DISPOSIZIONI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO, SIANO COSTITUITI ARCHIVI O ISTITUTI CONSIMILI CON ORDINAMENTO AUTONOMO.

ART. 11.

SONO RIUNITI PRESSO GLI ARCHIVI DI STATO E LE SEZIONI DI ARCHIVIO DI STATO GLI ATTI NOTARILI RICEVUTI DAI NOTARI CHE CESSARONO DALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE ANTERIORMENTE AL 1/A GENNAIO 1800.

QUELLI FRA I DETTI ATTI CHE, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, SIANO CONSERVATI PRESSO ARCHIVI NOTARILI DISTRETTUALI, CON SEDE IN COMUNI NON CAPOLUOGHI DI PROVINCIA, O PRESSO ARCHIVI NOTARILI MANDAMENTALI O COMUNALI, POSSONO ESSERE RIUNITI PRESSO SOTTO SEZIONI DI ARCHIVIO DI STATO, DA ISTITUIRE SU DOMANDA E A SPESE DEI COMUNI INTERESSATI.

LE MODALITÀ RELATIVE AL DEPOSITO DEGLI ATTI NOTARILI SONO DETERMINATE DAL MINISTRO PER L'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA.

ART. 12.

È FATTO OBBLIGO AI FUNZIONARI ED ALLE PERSONE CHE ABBIANO AVUTO INCARICHI PUBBLICI, O CONNESSI CON QUESTIONI DI PUBBLICO INTERESSE, DI DEPOSITARE NELL'ARCHIVIO DELLA COMPETENTE AMMINISTRAZIONE, ALL'ATTO DELLA CESSAZIONE DELLE RISPETTIVE FUNZIONI, GLI ATTI CHE INTERESSANO LO

STATO, DA ESSI TEMPORANEAMENTE DETENUTI PER CAUSA DELLE FUNZIONI ESERCITATE.

LO STESSO OBBLIGO È FATTO AGLI EREDI NEL CASO CHE IL LORO DANTE CAUSA SIA DECEDUTO PRIMA DI FARNE LA CONSEGNA.

ART. 13.

SPETTA AI SOPRAINTENDENTI DEGLI ARCHIVI, CON L'INTERVENTO, OVE OCCORRA, DEL PREFETTO, E PREMESSE, IN CASO DI URGENZA, LE CAUTELE CHE LE LEGGI CIVILI CONSENTONO:

- a) PROMUOVERE LA RIVENDICAZIONE O LA ESPROPRIAZIONE, CON LE NORME DA DETERMINARSI NEL REGOLAMENTO, DEI DOCUMENTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E, RISPETTIVAMENTE, DELLE CARTE D'IMPORTANZA STORICO-SCIENTIFICA, ESISTENTI PRESSO PRIVATI, QUANDO TALI ATTI SIANO STATI O SIANO PER ESSERE POSTI IN VENDITA O COMUNQUE DISTOLTI DALLA SEDE ORDINARIA E VENGANO AD ESSERE SOTTRATTI ALLA POSSIBILITÀ DI CONSULTAZIONE;
- b) ACCERTARE, NEL CASO DI MORTE DI PUBBLICI FUNZIONARI O DI PERSONE CHE ABBIANO AVUTO INCARICHI PUBBLICI, O CONNESSI CON QUESTIONI DI PUBBLICO INTERESSE, SE PRESSO DI ESSI SI TROVINO ATTI CHE INTERESSANO LO STATO, CURANDONE IL SOLLECITO VERSAMENTO NELL'ARCHIVIO AL QUALE SPETTANO PER RAGIONI DI MATERIA E DI LUOGO;
- c) PROMUOVERE, OVE LO RITENGANO NECESSARIO, L'AZIONE GIUDIZIARIA PER LA RIVENDICAZIONE DEGLI ATTI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B), PREMESSA, OCCORRENDO, LA RICHIESTA AL PUBBLICO MINISTERO DI VALERSI DELLE FACOLTÀ DI CUI ALL'ART. 849, N. 3, DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

TITOLO IV PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

ART. 14.

GLI ATTI CONSERVATI NEGLI ARCHIVI SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RIGUARDANTI LA POLITICA ESTERA O L'AMMINISTRAZIONE INTERNA DI CARATTERE POLITICO E RISERVATO, CHE SIANO DI DATA POSTERIORE AL 1870.

TUTTAVIA, OVE LE DIREZIONI DEGLI ARCHIVI GIUDICHINO INOPPORTUNA LA COMUNICAZIONE DI DETERMINATI ATTI, NE RIFERISCONO AL MINISTRO PER L'INTERNO, IL QUALE DECIDE SENTITA LA GIUNTA PER GLI ARCHIVI DEL REGNO.

IL MINISTRO PER L'INTERNO PUÒ CONCEDERE, CON DETERMINATE GARANZIE, ANCHE LA COMUNICAZIONE DI ATTI NON PUBBLICI.

I PROCESSI GIUDIZIARI PENALI SONO PUBBLICI DOPO 70 ANNI DALLA LORO CONCLUSIONE.

GLI ATTI AMMINISTRATIVI DIVENTANO PUBBLICI 30 ANNI DOPO LA DATA DELL'ATTO CON IL QUALE EBBERO TERMINE I RELATIVI AFFARI.

GLI ATTI E DOCUMENTI DEPOSITATI NEGLI ARCHIVI, CHE PER LA LORO ORIGINE E PER LA LORO NATURA SONO DI CARATTERE PRIVATO, DIVENGONO PUBBLICI DOPO 50 ANNI DALLA LORO DATA. TALE LIMITAZIONE, PERALTRO, NON RIGUARDA COLORO AI QUALI GLI ATTI DIRETTAMENTE SI RIFERISCONO ED I LORO AVENTI CAUSA. QUESTI ULTIMI POSSONO CONSULTARLI IN QUALUNQUE TEMPO, SEMPRECHÈ, PERÒ TRATTISI DI ATTI CONCERNENTI OGGETTI PATRIMONIALI AI QUALI I MEDESIMI SIANO INTERESSATI IN VISTA DEL TITOLO DI ACQUISTO.

DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI O DI QUELLI CHE HANNO CARATTERE PRIVATO, DI DATA PIÙ RECENTE, RISPETTIVAMENTE, DI 30 E DI 50 ANNI, PUÒ ESSERE DATA NOTIZIA, CON L'AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO PER L'INTERNO.

ART. 15.

LE DISPOSIZIONI DEL PRECEDENTE ARTICOLO SONO APPLICABILI, IN QUANTO SIA CONSENTITO DALLA NATURA DEGLI ATTI E DALLE LEGGI ED ORDINAMENTI PARTICOLARI RELATIVI:

- a) AGLI ARCHIVI DI DEPOSITO DELLE AMMINISTRAZIONI GOVERNATIVE CENTRALI E PROVINCIALI ED ANCHE AI RISPETTIVI ARCHIVI CORRENTI;
- b) AGLI ARCHIVI DEGLI ENTI PUBBLICI DI CUI ALLA LETTERA B), N. 1), DELL'ARTICOLO 1.

TITOLO V SERVIZIO E DIRITTI DI ARCHIVIO

ART. 16.

GLI ARCHIVI DI STATO E LE SEZIONI DI ARCHIVIO DI STATO PERCEPISCONO I DIRITTI STABILITI DALLA TABELLA D, ANNESSA ALLA PRESENTE LEGGE, OSSERVANDO, PER L'ACCERTAMENTO E PER LA RISCOSSIONE, LE NORME IVI INDICATE.

ART. 17.

LA RISCOSSIONE DEI DIRITTI DI ARCHIVIO È FATTA MEDIANTE IL RILASCIO DI RICEVUTA STACCATA DA APPOSITO BOLLETTARIO A MADRE E FIGLIA.

IL SOPRINTENDENTE O IL DIRETTORE DI ARCHIVIO VERSA QUINDICINALMENTE LA SOMMA INTROITATA AL COMPETENTE UFFICIO DEL REGISTRO, PREVIA ESIBIZIONE DEL BOLLETTARIO PER GLI OPPORTUNI CONTROLLI.

ART. 18.

I DIRITTI DI RICERCA, LETTURA, RILASCIO DI COPIE E TUTTI GLI ALTRI DIRITTI PREVISTI DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 LUGLIO 1866, N. 3160, APPARTENGONO INTERAMENTE ALL'ERARIO.

ART. 19.

LE COPIE DELLE SENTENZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA SONO RILASCIATE DAI SOPRINTENDENTI E DAI DIRETTORI DEGLI

ARCHIVI DI STATO O DELLE SEZIONI DI ARCHIVIO DI STATO. I CANCELLIERI DELLE CORTI, DEI TRIBUNALI E DELLE PRETURE, DA CUI I SINGOLI ATTI PROMANANO, VI APPONGONO LA FORMULA ESECUTIVA, DOPO DI CHE LE COPIE STESSE SONO AUTENTICATE DAL SOPRINTENDENTE O DIRETTORE O DA CHI NE FA LE VECI.

LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI NOTARILI È FATTA DAL NOTARO DESIGNATO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE COMPETENTE, IL QUALE DESIGNA, ALTRESÌ, IL NOTARO CHE DEVE ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI APERTURA, PUBBLICAZIONE E RESTITUZIONE DI TESTAMENTI OLOGRAFI E SEGRETI DEPOSITATI NELL'ARCHIVIO, CON L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE; IL NOTARO RISCUOTE I DIRITTI RELATIVI ALLA SPEDIZIONE IN FORMA ESECUTIVA ED ALLA APERTURA, PUBBLICAZIONE E RESTITUZIONE DEI TESTAMENTI OLOGRAFI E SEGRETI.

TITOLO VI VIGILANZA SUGLI ARCHIVI DEGLI ENTI PUBBLICI NON STATALI

ART. 20.

È FATTO OBBLIGO AGLI ENTI PARASTATALI, AGLI ENTI AUSILIARI DELLO STATO, AGLI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO, ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI E ALLE PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE IN GENERE:

- a) DI PROVVEDERE ALLA CONSERVAZIONE ED ALL'ORDINAMENTO DEGLI ATTI DEI RISPETTIVI ARCHIVI;
- b) DI FORMARE L'INVENTARIO DEGLI ATTI AVENTI CARATTERE STORICO-POLITICO, DEPOSITANDONE COPIA NELL'ARCHIVIO DI STATO O SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO COMPETENTE PER TERRITORIO.

I COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA O CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 50.000 ABITANTI DEBONO ISTITUIRE SEPARATE SEZIONI DI ARCHIVIO PER GLI ATTI ANTERIORI AL 1870, AFFIDANDONE LA CUSTODIA AD IMPIEGATI CHE SIANO IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI IDONEITÀ CONSEGUITO NELLE SCUOLE DI PALEOGRAFIA, DIPLOMATICA E DI ARCHIVISTICA, ANNESSE AGLI ARCHIVI DI STATO, OD ISTITUITE PRESSO LE REGIE UNIVERSITÀ AGLI STUDI. L'OBBLIGO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA È ESTESO ANCHE AGLI ALTRI COMUNI, ALLE PROVINCE ED ALLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E DI BENEFICENZA, QUANDO SIANO IN POSSESSO DI ATTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA.

A TAL FINE LE PROVINCE, I COMUNI E LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E DI BENEFICENZA POSSONO RIUNIRSI IN CONSORZIO, AFFIDANDO AD UN UNICO IMPIEGATO LA DIREZIONE E LA VIGILANZA DEI PROPRI ARCHIVI.

GLI ATTI ISCRITTI NELL'INVENTARIO DELLA SEZIONE STORICA NON POSSONO IN ALCUN MODO ESSERE ELIMINATI SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO PER L'INTERNO, SU CONFORME PARERE DELLA GIUNTA PER GLI ARCHIVI DEL REGNO.

IN CASO DI INADEMPIENZA AL DISPOSTO DEL 1/A COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO IL MINISTRO PER L'INTERNO ASSEGNA UN CONGRUO TERMINE PER IL

RIORDINAMENTO DEGLI ARCHIVI. TRASCORSO INFRUTTUOSAMENTE DETTO TERMINE, GLI ARCHIVI SONO ORDINATI A CURA DELLO STATO, ED A SPESE DELL'ENTE POSSESSORE, OVVERO TRASFERITI E CUSTODITI NELL'ARCHIVIO DI STATO O SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO COMPETENTE PER TERRITORIO.

IL MINISTERO HA ANCHE FACOLTÀ DI FAR RESTAURARE I SINGOLI ATTI DEI PREDETTI ARCHIVI E DI ADOTTARE TUTTI I PROVVEDIMENTI IDONEI AD IMPEDIRNE IL DETERIORAMENTO. LE SPESE SONO A CARICO DELL'ENTE PROPRIETARIO.

TITOLO VII VIGILANZA SUGLI ARCHIVI PRIVATI

ART. 21.

I PROPRIETARI, I POSSESSORI O DETENTORI, A QUALUNQUE TITOLO, DI ARCHIVI PRIVATI O DI MATERIALE ARCHIVISTICO CHE ABBIA INTERESSE STORICO SONO TENUTI A DARNE, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA LORO ACQUISIZIONE, NOTIZIA PER ISCRITTO AL PREFETTO DELLA PROVINCIA NELLA QUALE GLI ARCHIVI SI TROVANO O È CUSTODITO IL MATERIALE ARCHIVISTICO.

IL PREFETTO TRASMETTE LA DICHIARAZIONE ALLA COMPETENTE SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA.

ART. 22.

I SOPRINTENDENTI DEGLI ARCHIVI DI STATO, ESAMINATO IL MATERIALE DOCUMENTARIO, POSSONO DICHIARARE L'INTERESSE PARTICOLARMENTE IMPORTANTE DI TUTTO O DI PARTE DI ESSO, NOTIFICANDO FORMALMENTE AL PROPRIETARIO IL DIVIETO DI ALIENAZIONE SENZA UN PREVENTIVO AVVISO AL MINISTERO DELL'INTERNO.

IL MINISTERO, ENTRO SEI MESI, PUÒ ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE, AL MEDESIMO PREZZO STABILITO NEL RELATIVO CONTRATTO.

NELLE ALIENAZIONI A TITOLO GRATUITO IL PREZZO È DETERMINATO DA PERIZIA E LA SOMMA VA MESSA A DISPOSIZIONE DELL'ALIENANTE O DELLA PERSONA ALLA QUALE, IN VISTA DEI RAPPORTI GIURIDICI CON ESSA INTERCORSI, GLI ATTI ERANO DESTINATI.

ART. 23.

CONTRO IL PROVVEDIMENTO DEL SOPRINTENDENTE È AMMESSO RICORSO, NEL TERMINE DI 30 GIORNI, AL MINISTRO PER L'INTERNO, CHE DECIDE UDITA LA GIUNTA PER GLI ARCHIVI DEL REGNO.

CONTRO LA DECISIONE DEL MINISTRO NON È AMMESSO ULTERIORE RICORSO, NÉ IN VIA AMMINISTRATIVA, NÉ IN VIA GIURISDIZIONALE.

ART. 24.

IN CASO DI MORTE DEL PROPRIETARIO, GLI ARCHIVI PER I QUALI È STATA FATTA DICHIARAZIONE DI INTERESSE PARTICOLARMENTE IMPORTANTE RIMANGONO DI PROPRIETÀ COMUNE DEI SOLI COEREDI APPARTENENTI ALLA FAMIGLIA, SALVO CHE IL PROPRIETARIO NON ABBA DISPOSTO ALTRIMENTI PER TESTAMENTO.

GLI STESSI COEREDI PROVVEDONO, DI COMUNE ACCORDO, ALLA CONSERVAZIONE ED ALLA CUSTODIA DEGLI ARCHIVI.

ART. 25.

GLI ARCHIVI PRIVATI, LE SINGOLE SCRITTURE CHE NE FANNO PARTE ED OGNI ALTRA SCRITTURA DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO, COMUNQUE IN POSSESSO DI PRIVATI, NON POSSONO ESSERE ESPORTATI DAL REGNO SE NON CON L'AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO PER L'INTERNO, SU CONFORME PARERE DELLA GIUNTA PER GLI ARCHIVI DEL REGNO.

IL MINISTERO, ENTRO IL TERMINE DI SEI MESI, PUÒ ACQUISTARE GLI ARCHIVI O LE SCRITTURE DENUNZIATI PER LA ESPORTAZIONE, AL PREZZO DICHIARATO DALL'ESPORTATORE, NON SUPERIORE IN OGNI CASO A QUELLO RISULTANTE DALLA STIMA DEGLI UFFICI DI ESPORTAZIONE.

ART. 26.

NEL CASO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DI ARCHIVI PRIVATI È FATTO OBBLIGO ALLE PARTI INTERESSATE E, IN CASO DI INTERVENTO NOTARILE, ANCHE AL NOTARO, DI DARNE NOTIZIA, ALL'ATTO STESSO DEL TRASFERIMENTO, ALLA SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA COMPETENTE PER TERRITORIO. È FATTO COMUNQUE DIVIETO DI SCINDERE LE SERIE COSTITUENTI DETTI ARCHIVI, I QUALI DEBBONO ESSERE CONSERVATI NELLA LORO UNITÀ ED INTEGRITÀ.

L'ALIENAZIONE NON PUÒ AVER LUOGO SE NON NEL REGNO.

ART. 27.

QUALORA SI ABBA FONDATA MOTIVO DI RITENERE CHE LA CONSERVAZIONE DI UN ARCHIVIO PRIVATO CORRA PERICOLO, IL MINISTRO PER L'INTERNO, UDITA LA GIUNTA PER GLI ARCHIVI DEL REGNO, PUÒ ORDINARNE IL DEPOSITO NELL'ARCHIVIO DI STATO O SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO COMPETENTE PER TERRITORIO.

ART. 28.

SPETTA ALLE SOPRINTENDENZE ARCHIVISTICHE DI ESERCITARE LE FUNZIONI DI UFFICIO PER L'ESPORTAZIONE DEGLI ATTI CONTEMPLATI NELLA PRESENTE LEGGE E DI ADEMPIERE A TUTTE LE RELATIVE ATTRIBUZIONI, PROMUOVENDO, QUANDO OCCORRA, LE DETERMINAZIONI DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI E DELLE FACOLTÀ SPETTANTI ALL'AMMINISTRAZIONE A NORMA DEGLI ARTICOLI 22 E 25.

TITOLO VIII SCARTO DI ATTI

ART. 29.

I PROPRIETARI, POSSESSORI O DETENTORI DI ARCHIVI PRIVATI O DI MATERIALE ARCHIVISTICO NON POSSONO INVIARE AL MACERO SCRITTURE CHE, PER LA LORO ORIGINE E PER LA LORO NATURA, SI PRESUMONO OFFRIRE INTERESSE STORICO-POLITICO, SE NON PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO, AL QUALE DEBONO FAR PERVENIRE GLI ELENCHI DELLE SCRITTURE MEDESIME PER IL TRAMITE DELLA DIREZIONE DI ARCHIVIO DI STATO COMPETENTE PER TERRITORIO. TALE AUTORIZZAZIONE DEVE ESSERE ESIBITA ALLE CARTIERE, ALL'ATTO DELLA CESSIONE DEL MATERIALE DA MACERO.

PER LE CARTE PROVENIENTI DA SCARTI DI UFFICI STATALI O DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI DI CUI ALLA LETTERA B), N. 1), DELL'ART. 1, È FATTO OBBLIGO ALLE CARTIERE DI RICHIEDERE AI VENDITORI COPIA AUTENTICA DEGLI ELENCHI DEGLI SCARTI DEBITAMENTE APPROVATI.

ART. 30.

I PUBBLICI UFFICIALI PREPOSTI ALLE VENDITE MOBILIARI DEBONO VERIFICARE SE TRA GLI OGGETTI AFFIDATI ALLE LORO CURE SIANO COMPRESI DOCUMENTI E SCRITTURE DI CARATTERE STORICO E POLITICO, FACENDONE, IN CASO AFFERMATIVO, SUBITO DENUNZIA ALLA SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA COMPETENTE PER TERRITORIO.

EFFETTUATA LA DENUNZIA, LE OPERAZIONI DI VENDITA DEGLI ATTI E DOCUMENTI ELENCATI NELLA DENUNZIA STESSA RIMANGONO SOSPENSE PER IL TERMINE DI TRE MESI, ENTRO IL QUALE IL MINISTERO DELL'INTERNO ADOTTA LE DETERMINAZIONI DI SUA SPETTANZA.

ALL'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO SONO TENUTI ANCHE GLI AMMINISTRATORI E I DIRETTORI DELLE CASE DI VENDITA, AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO.

TITOLO IX SANZIONI

ART. 31.

LE ALIENAZIONI FATTE CONTRO I DIVIETI CONTENUTI NELLA PRESENTE LEGGE SONO NULLE DI PIENO DIRITTO.

TALE NULLITÀ È DICHIARATA DAL GOVERNO DEL RE IN CONFRONTO DEI PRIVATI, TANTO ALIENANTI QUANTO ACQUIRENTI, QUANDO INTENDE ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE RICONOSCIUTOGLI DALL'ART. 22 DELLA PRESENTE LEGGE.

LE RELATIVE NORME SONO DETERMINATE DAL REGOLAMENTO.

ART. 32.

GLI AMMINISTRATORI DELLE PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE, CHE ABBIANO OMESSO LA DENUNZIA DI CUI AL 1/A COMMA DELL'ART. 10, SONO PUNITI CON L'AMMENDA DA L. 500 A L. 5000.

GLI AMMINISTRATORI E GLI IMPIEGATI DELLE STESSE PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE, CHE ABBIANO TRASGREDITO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 20, SONO PUNITI CON UNA AMMENDA DA L. 1000 A L. 10.000.

ART. 33.

CHIUNQUE OMETTA LA DENUNZIA DI CUI AGLI ARTICOLI 21 E 26 È PUNITO CON L'AMMENDA DA L. 500 A L. 5000.

ALLA STESSA PENA SOGGIACE IL TRASGRESSORE DELLE DISPOSIZIONI DEL 1/A COMMA DELL'ART. 29.

ART. 34.

IL DETENTORE CHE ABBAIA TENTATO L'ESPORTAZIONE O LA DIVISIONE DEL MATERIALE ARCHIVISTICO, SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE, È PUNITO CON LA MULTA DA L. 2000 A L. 8000.

ALLA STESSA PENA SOGGIACE CHI ABBAIA TENTATO LA DISTRUZIONE O LA DISPERSIONE DEL DETTO MATERIALE.

ALLA MULTA È AGGIUNTA LA CONFISCA DEL MATERIALE ARCHIVISTICO, AI SENSI DEL CODICE PENALE, QUALORA SI TRATTI DEL PROPRIETARIO DEL MATERIALE MEDESIMO.

NEL CASO IN CUI IL COLPEVOLE RAGGIUNGA L'INTENTO, LA MULTA È STABILITA DA L. 6000 A L. 24.000 OLTRE IL PAGAMENTO DI UNA INDENNITÀ PARI AL VALORE DELLE SCRITTURE.

IN TUTTI I CASI SONO FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DELLE VIGENTI LEGGI DOGANALI, QUANDO L'ESPORTAZIONE TENTATA O CONSUMATA PRESENTI GLI ESTREMI DEL CONTRABBANDO.

ART. 35.

NEL CASO DI VIOLAZIONE DELLA NORMA DI CUI AL 2/A COMMA DELL'ART. 29, IL PREFETTO PUÒ DISPORRE PER LA SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DELLA CARTIERA DA GIORNI 5 A 30.

ART. 36.

I PUBBLICI UFFICIALI CHE NON OSSERVINO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 30 SONO PUNITI CON L'AMMENDA DI L. 500, SALVO L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI.

SE L'INFRAZIONE SIA COMMESSA DAGLI AMMINISTRATORI O DIRETTORI DELLE CASE DI VENDITA, VIENE AD ESSI APPLICATA L'AMMENDA DA L. 500 A L. 5000 E PUÒ

ESSERE REVOCATA NEI CASI GRAVI LA RELATIVA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO.

TITOLO X DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

ART. 37.

I RUOLI DEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO SONO STABILITI IN CONFORMITÀ DELLA TABELLA E) ANNESSA ALLA PRESENTE LEGGE, RIMANENDO IN CONSEGUENZA ABROGATI I CORRISPONDENTI RUOLI APPROVATI CON R. DECRETO 11 MAGGIO 1931-IX, N. 560, E CON R. DECRETO 22 SETTEMBRE 1932-X, N. 1391, ALLEGATO 1-BIS. PER LE PROMOZIONI AI VARI GRADI DEI RUOLI DEL PERSONALE SI APPLICANO LE NORME GENERALI VIGENTI.

ART. 38.

IL RUOLO DI GRUPPO B) DEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI PROVINCIALI DI STATO, APPROVATO CON R. DECRETO 22 SETTEMBRE 1932-X, N. 1391, ALLEGATO N. 1, È RESO TRANSITORIO. I POSTI ATTUALMENTE VACANTI IN DETTO RUOLO E QUELLI CHE VIA VIA SI RENDERANNO VACANTI PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO DELL'ATTUALE PERSONALE, RESTANO SOPPRESSI, A COMINCIARE DA QUELLI DI GRADO MENO ELEVATO, E SONO PORTATI IN AUMENTO NEI CORRISPONDENTI GRADI DEL RUOLO ORDINARIO DI GRUPPO A DEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO.

TITOLO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 39.

AI FINI DELLA PRIMA APPLICAZIONE DELLA NORMA DI CUI ALL'ART. 21, IL TERMINE IVI PRESCRITTO È STABILITO IN UN ANNO, A DECORRERE DALLA DATA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.

ART. 40.

NELLA PRIMA ATTUAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE IL PERIODO DI ANZIANITÀ DI GRADO, RICHiesto PER LA PROMOZIONE AI POSTI DI GRADO 6/A, GRUPPO A, È RIDOTTO ALLA METÀ, PER I POSTI DISPONIBILI ALL'ATTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE STESSA.

ART. 41.

NELLA PRIMA ATTUAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE, IL CONCORSO PER MERITO DISTINTO E L'ESAME DI IDONEITÀ PER LA PROMOZIONE AL GRADO 8/A DEL GRUPPO A POSSONO ESSERE INDETTI ANCHE IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 21 DEL R. DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2960.

ART. 42.

SONO A CARICO DELLO STATO LE SPESE RELATIVE AI LOCALI, ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, FORNITURA DEI MOBILI, SUPPELLETTILI E SCAFFALATURE DELL'ARCHIVIO DEL REGNO E QUELLE INERENTI ALLA ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO E FORNITURA DEI MOBILI DELLE SOPRINTENDENZE DI ARCHIVIO.

SONO A CARICO DELLA PROVINCIA LE SPESE PER LA PROVVISATA E PER IL MANTENIMENTO DEI LOCALI, PER LA ILLUMINAZIONE, PER IL RISCALDAMENTO E PER LA FORNITURA DELLE SCAFFALATURE E DELLE ALTRE SUPPELLETTILI E PER I MOBILI, OCCORRENTI AL RISPETTIVO ARCHIVIO DI STATO O SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO.

ART. 43.

QUALORA, NELL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONTEMPLATI NELLA PRESENTE LEGGE, SORGA IL DUBBIO SE I MATERIALI CARTACEI ABBIANO PREVALENTE CARATTERE ARCHIVISTICO O BIBLIOGRAFICO E SE, NEI CONFRONTI DEGLI STESSI, PREVALGA L'INTERESSE ARCHIVISTICO-AMMINISTRATIVO O L'INTERESSE STORICO-LETTERARIO-SCIENTIFICO, DEVE ESSERE PREVIAMENTE INTESO IL PARERE DELLA REGIA SOPRINTENDENZA BIBLIOGRAFICA COMPETENTE PER TERRITORIO.

ART. 44.

È TRASFERITO, CON I RELATIVI ONERI, ALLE DIPENDENZE DEL MINISTERO DELL'INTERNO L'ARCHIVIO DELLA DOGANA DELLE PECORE, RICOSTITUITO GIUSTA L'ART. 12 DELLA LEGGE 20 DICEMBRE 1908, N. 746, E RIORDINATO CON IL R. DECRETO 30 DICEMBRE 1923, NUMERO 3244.

NULLA È INNOVATO ALLE ATTUALI COMPETENZE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA PER QUANTO RIGUARDA IL SERVIZIO DI RIORDINAMENTO, RACCOLTA, RICERCA E RILASCIO DI DOCUMENTI CHE INTERESSANO IL DEMANIO TRATTURALE.

ART. 45.

CON DECRETO DEL MINISTRO PER LE FINANZE SARANNO DISPOSTE LE VARIAZIONI DI BILANCIO NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE.

ART. 46.

È ABROGATA OGNI DISPOSIZIONE CONTRARIA O COMUNQUE INCOMPATIBILE CON QUELLE DELLA PRESENTE LEGGE.

ART. 47.

IL GOVERNO DEL RE È AUTORIZZATO AD EMANARE LE NORME NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE.

ORDINIAMO CHE LA PRESENTE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SIA INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO D'ITALIA, MANDANDO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

DATA A ROMA, ADDÌ 22 DICEMBRE 1939
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL -
BOTTAI - TASSINARI - RICCI
PAVOLINI
VISTO, IL GUARDASIGILLI: GRANDI

Annesso A

TABELLA A. ARCHIVI DI STATO.

- 1 . - TORINO.
- 2 . - GENOVA.
- 3 . - MILANO.
- 4 . - MANTOVA.
- 5 . - VENEZIA.
- 6 . - TRENTO.
- 7 . - BOLZANO.
- 8 . - TRIESTE.
- 9 . - ZARA.
- 10 . - BOLOGNA.
- 11 . - MODENA.
- 12 . - PARMA.
- 13 . - FIRENZE.
- 14 . - LUCCA.
- 15 . - PISA.
- 16 . - SIENA.
- 17 . - ROMA.
- 18 . - NAPOLI (CON SEZIONE A CASERTA).

19 . - PALERMO.

20 . - CAGLIARI.

Annesso B

TABELLA B. SEZIONI DI ARCHIVIO DI STATO.

1 . - AGRIGENTO.

2 . - ALESSANDRIA.

3 . - ANCONA.

4 . - AOSTA.

5 . - APUANIA.

6 . - AQUILA.

7 . - AREZZO.

8 . - ASCOLI PICENO.

9 . - ASTI.

10 . - AVELLINO.

11 . - BARI (CON SEZIONE A TRANI).

12 . - BELLUNO.

13 . - BENEVENTO.

14 . - BERGAMO.

15 . - BRESCIA.

16 . - BRINDISI.

17 . - CALTANISSETTA.

18 . - CAMPOBASSO.

19 . - CATANIA.

20 . - CATANZARO.

21 . - CHIETI.

- 22 . - COMO.
- 23 . - COSENZA.
- 24 . - CREMONA.
- 25 . - CUNEO.
- 26 . - ENNA.
- 27 . - FERRARA.
- 28 . - FIUME.
- 29 . - FOGGIA (CON SEZIONE A LUCERA).
- 30 . - FORLÌ.
- 31 . - FROSINONE.
- 32 . - GORIZIA.
- 33 . - GROSSETO.
- 34 . - IMPERIA.
- 35 . - LA SPEZIA.
- 36 . - LECCE.
- 37 . - LITTORIA.
- 38 . - LIVORNO.
- 39 . - MACERATA.
- 40 . - MATERA.
- 41 . - MESSINA.
- 42 . - NOVARA.
- 43 . - NUORO.
- 44 . - PADOVA.
- 45 . - PAVIA.
- 46 . - PERUGIA.
- 47 . - PESARO.

- 48 . - PESCARA.
- 49 . - PIACENZA.
- 50 . - PISTOIA.
- 51 . - POLA.
- 52 . - POTENZA.
- 53 . - RAGUSA.
- 54 . - RAVENNA.
- 55 . - REGGIO CALABRIA.
- 56 . - REGGIO EMILIA.
- 57 . - RIETI.
- 58 . - ROVIGO.
- 59 . - SALERNO.
- 60 . - SASSARI.
- 61 . - SAVONA.
- 62 . - SIRACUSA.
- 63 . - SONDRIO.
- 64 . - TARANTO.
- 65 . - TERAMO.
- 66 . - TERNI.
- 67 . - TRAPANI.
- 68 . - TREVISO.
- 69 . - UDINE.
- 70 . - VARESE.
- 71 . - VERCELLI.
- 72 . - VERONA.
- 73 . - VICENZA.

74 . - VITERBO.

Annesso C

TABELLA C. SOPRINTENDENZE ARCHIVISTICHE

1 . - TORINO. - PROVINCIE DI: TORINO, ALESSANDRIA, AOSTA, ASTI, CUNEO, NOVARA, VERCELLI (CON SEDE PRESSO IL REGIO ARCHIVIO DI STATO DI TORINO).

2 . - GENOVA. - PROVINCIE DI: GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA, APUANIA, SAVONA, CAGLIARI, SASSARI E NUORO (CON SEDE PRESSO IL REGIO ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA).

3 . - MILANO. - PROVINCIE DI: MILANO, BERGAMO, BRESCIA, COMO, CREMONA, MANTOVA, PAVIA, SONDRIO E VARESE (CON SEDE PRESSO IL REGIO ARCHIVIO DI STATO DI MILANO).

4 . - VENEZIA. - PROVINCIE DI: VENEZIA, BELLUNO, PADOVA, ROVIGO, TREVISO, UDINE, VERONA, VICENZA, TRENTO, BOLZANO, TRIESTE, GORIZIA, FIUME, POLA E ZARA (CON SEDE PRESSO IL REGIO ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA).

5 . - BOLOGNA. - PROVINCIE DI: BOLOGNA, MODENA, FERRARA, PARMA, PIACENZA, REGGIO EMILIA, FORLÌ, RAVENNA (CON SEDE PRESSO IL REGIO ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA).

6 . - FIRENZE. - PROVINCIE DI: FIRENZE, AREZZO, GROSSETO, LIVORNO, LUCCA, PISA, PISTOIA E SIENA (CON SEDE PRESSO IL REGIO ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE).

7 . - ROMA. - PROVINCIE DI: ROMA, FROSINONE, LITTORIA, PERUGIA, RIETI, TERNI, VITERBO, ANCONA, PESARO, ASCOLI PICENO, E MACERATA (CON SEDE PRESSO IL REGIO ARCHIVIO DI STATO DI ROMA).

8 . - NAPOLI. - PROVINCIE DI: NAPOLI, AVELLINO, BENEVENTO, CATANZARO, COSENZA, REGGIO CALABRIA, SALERNO, AQUILA, CAMPOBASSO, CHIETI, PESCARA, TERAMO, BARI, BRINDISI, FOGGIA, LECCE, TARANTO, POTENZA E MATERA (CON SEDE PRESSO IL REGIO ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI).

9 . - PALERMO. - PROVINCIE DI: PALERMO, AGRIGENTO, CALTANISSETTA, CATANIA, ENNA, MESSINA, RAGUSA, SIRACUSA E TRAPANI (CON SEDE PRESSO IL REGIO ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO).

Annesso D

TABELLA D. TABELLA DEI DIRITTI DI ARCHIVIO. 1. - DIRITTI DI RICERCA: A) PER UN ATTO SINGOLO, DI CUI IL RICHIEDENTE INDICHI CON PRECISIONE LA DATA E LA SERIE DI ARCHIVIO IN CUI È CONTENUTO L. 3 B) QUALORA NELLA RICHIESTA GLI ESTREMI ANZIDETTI MANCHINO O RISULTINO ERRATI, PER OGNI ORA IMPIEGATA NELLA RICERCA L. 6 2. - DIRITTI DI ISPEZIONE O LETTURA: A) DI UN SINGOLO ATTO L. 3 B) DI PIÙ ATTI, PER OGNI SINGOLA ORA

DI PRESENZA NELLA SALA DI CONSULTAZIONE A PAGAMENTO L. 6 3. - DIRITTI DI TRASCRIZIONE DI DOCUMENTI OD ATTI DI ARCHIVIO, PER OGNI FACCIATA DI DIMENSIONE LEGALE DI TRASCRIZIONE: A) DOCUMENTI O ATTI IN CARATTERE LATINO ED IN LINGUA LATINA OD ITALIANA O IN ALTRA LINGUA NEO-LATINA, DAL 1801 IN POI L. 5 B) DOCUMENTI OD ATTI IN CARATTERE LATINO E IN LINGUA NÉ LATINA, NÉ NEO-LATINA (INGLESE, TEDESCA, ECC.), DAL 1801 IN POI L. 5 C) DOCUMENTI OD ATTI IN CARATTERE LATINO ED IN LINGUA LATINA O ITALIANA OD IN ALTRA LINGUA NEO-LATINA, DAL 1701 AL 1800 L. 6 D) DOCUMENTI OD ATTI IN CARATTERE LATINO E IN LINGUA NÉ LATINA NÉ NEO-LATINA (INGLESE, TEDESCO, ECC.), DAL 1701 AL 1800 L. 7 E) DOCUMENTI OD ATTI SCRITTI IN CARATTERE LATINO E IN LINGUA LATINA, O ITALIANA O IN ALTRA LINGUA NEO-LATINA DURANTE I SECOLI XVI-XVII (1501-1700) L. 10 F) DOCUMENTI OD ATTI IN LINGUE NÉ LATINE NÉ NEO-LATINE DI SECOLI XVI E XVII, DOCUMENTI OD ATTI SCRITTI IN CARATTERE NON LATINO (GRECI, TEDESCHI, ARABI, ECC.), DI QUALSIASI ETÀ, DOCUMENTI OD ATTI SCRITTI IN QUALSIASI IDIOMA ED IN QUALSIASI CARATTERE IN EPOCA ANTERIORE AL 1501, DOCUMENTI OD ATTI SCRITTI IN CARATTERE BOLLATICO DI QUALSIASI ETÀ, DOCUMENTI OD ATTI DEPERITI E CHE PRESENTINO PARTICOLARI DIFFICOLTÀ DI INTERPRETAZIONE, DOCUMENTI OD ATTI CHE, A GIUDIZIO INSINDACABILE DEL SOPRINTENDENTE O DEL DIRETTORE DI ARCHIVIO, RICHIEDANO PER LA TRASCRIZIONE UNA PARTICOLARE COMPETENZA, PER OGNI ORA DI TEMPO IMPIEGATA NELLA TRASCRIZIONE (CON UN MINIMO DI L. 10 PER OGNI FACCIATA) L. 10 4. - COMPILAZIONE DI STATI DI SERVIZIO, DI DICHIARAZIONI PER SVINCOLO DI CAUZIONE E QUALSIASI ATTESTATO (PER OGNI ORA DI LAVORO OCCORSA, COSÌ PER LA RICERCA DELLE NOTIZIE COME PER LA COMPILAZIONE DEI RELATIVI ATTESTATI) L. 4 5. - COPIA DI DISEGNI E TIPI GEOMETRICI: A) ONORARIO AL DISEGNATORE O GEOMETRA PER OGNI ORA DI LAVORO L. 5 B) DIRITTO DI COPIA PER OGNI FACCIATA DI CARTA DA BOLLO, COMMISURATA IN RAGIONE DELLA SUPERFICIE DEL DISEGNO-TIPO L. 3 6. - RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE AD USO PRIVATO DI ATTI DI ARCHIVIO, OLTRE IL DIRITTO DI RICERCA E L'ONORARIO AL FOTOGRAFO NELLA MISURA FISSATA AL N. 5, LETTERA A), PER OGNI FACCIATA DI DIMENSIONE LEGALE DEL DOCUMENTO RIPRODOTTO L. 8 7. - RIPRODUZIONE A PENNA OD A COLORI DI STEMMI, SIGILLI E SIMILI, OLTRE IL DIRITTO DI RICERCA E L'ONORARIO AL DISEGNATORE, NELLA MISURA FISSATA AL N. 5, LETTERA A), PER OGNI FACCIATA DI DIMENSIONE LEGALE DEL DOCUMENTO RIPRODOTTO L. 6 8. - AUTENTICAZIONI DI ARMA O SIGILLO DI AUTORITÀ NON PIÙ ESISTENTI O DI NOTARO, PREVIO, IN QUANTO OCCORRA, IL BOLLO STRAORDINARIO DELL'ATTO IN CUI LA FIRMA ED IL SIGILLO SONO APPOSTI L. 6 AVVERTENZE \$T .1. - PER LA COMUNICAZIONE DEGLI ATTI PER RAGIONI DI PRIVATO INTERESSE SONO DOVUTI DUE DIRITTI: QUELLO DI RICERCA E QUELLO DI LETTURA. \$T .2. - PER I DIRITTI STABILITI IN RAGIONE DEL TEMPO IMPIEGATO, LA RELATIVA CERTIFICAZIONE VIENE FATTA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, DAL CAPO DELLA SEZIONE DEL REPARTO ED È RIPORTATA PER ISCRITTO SULLA DOMANDA. LE FRAZIONI DI ORA VENGONO ABBONATE SE INFERIORI AI TRENTA MINUTI, COMPUTATE COME UN'ORA INTERA SE SUPERIORI. \$T .3. - IL DIRITTO È SEMPRE DOVUTO ANCHE, SE FATTE LE RICERCHE, NON SI È TROVATO IL DOCUMENTO RICHIESTO. \$T .4. - QUALORA VENGA RICHIESTO UN ATTESTATO NEGATIVO, QUESTO VIENE RILASCIATO SULLA PRESCRITTA CARTA DA BOLLO E SEMPRE CON LA FORMULA _ NON SI TROVA _, ESCLUDENDO LA DICHIARAZIONE DI NON

ESISTENZA. ST .5. - IL DIRITTO DI RICERCA È DOVUTO ANCHE QUANDO SI FACCIA ISTANZA PER OTTENERE COPIE DI DOCUMENTI DEI QUALI NON SI DESIDERA COMUNICAZIONE NELLA SALA DI CONSULTAZIONE A PAGAMENTO. ST .6. - LA DOMANDA ED IL PAGAMENTO DEL DIRITTO DI RICERCA HANNO EFFETTO PER UN MESE DAL GIORNO IN CUI IL DOCUMENTO FU MESSO A DISPOSIZIONE DEL RICHIEDENTE. ST .7. - IL DIRITTO DI ISPEZIONE O DI LETTURA È RADDOPPIATO QUANDO LA PARTE CHIEDE L'ASSISTENZA DI UN FUNZIONARIO DI ARCHIVIO. ST .8. - PER LA COPIA DEI DISEGNI E TIPI GEOMETRICI IL DISEGNATORE O GEOMETRA DEVE ESSERE SCELTO DAL SOPRINTENDENTE O DAL DIRETTORE DELL'ARCHIVIO. QUALORA SI TRATTI DI LAVORI DI LUNGA DURATA LA PARTE INTERESSATA POTRÀ PRENDERE PARTICOLARI ACCORDI CON IL DISEGNATORE CIRCA L'ONORARIO DA CORRISPONDERGLI, SENZA TENERE CONTO DELL'ONORARIO STABILITO DAL NUMERO 5/A, LETTERA A), DELLA PRESENTE TABELLA. ST .9. - LE COPIE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE, COMPRESI I DOCUMENTI ALLEGATI A DOPPIO REGISTRO DI CUI ALL'ART. 16 DEL R. DECRETO 9 LUGLIO 1939, N. 1238, SONO PAGATE A NORMA DEGLI ARTICOLI 190 E 191 DEL DECRETO STESSO. ST .10. - PER LA RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA E FOTOTIPICA DEGLI ATTI, IL RICHIEDENTE, NELL'ISTANZA DA PRESENTARE ALLA DIREZIONE DELL'ARCHIVIO, DEVE DESIGNARE IL NOME DEL TECNICO, CHE DEVE ESSERE DI GRADIMENTO DELLA DIREZIONE STESSA. L'AUTORIZZAZIONE È SUBORDINATA ALLE RESTRIZIONI E GARANZIE PRESCRITTE CON GLI ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON R. DECRETO 7 GENNAIO 1909, N. 126, E LE OPERAZIONI DI RIPRODUZIONE SARANNO SEMPRE COMPIUTE NEI LOCALI DI ARCHIVIO E SOTTO LA COSTANTE VIGILANZA DI UN IMPIEGATO INCARICATO DALLA DIREZIONE. NEL CASO CHE SI TRATTI DI ATTI IN CONDIZIONE DI CONSERVAZIONE NON SODDISFACENTI E CHE POSSANO SOFFRIRE DANNO PER LE RIPETUTE RIPRODUZIONI E PER QUALSIVOGLIA ALTRO MOTIVO, LA DIREZIONE PUÒ NEGARE IL PERMESSO DELLA RIPRODUZIONE. QUALORA SI TRATTI DI DOMANDE DI RIPRODUZIONI CON PROCEDIMENTI FOTOGRAFICI A SCOPO EDITORIALE, IL RICHIEDENTE DEVE SOTTOSTARE AGLI OBBLIGHI FISSATI DAL REGOLAMENTO 7 GENNAIO 1909, N. 126, SECONDO VERRÀ, DI VOLTA IN VOLTA, STABILITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO SENTITA LA GIUNTA PER GLI ARCHIVI DEL REGNO. IL PERMESSO DI RIPRODUZIONE NON ATTRIBUISCE ALCUN DIRITTO DI PROPRIETÀ ARTISTICA O LETTERARIA DI FRONTE A TERZI. LE RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE PER USO DI STUDIO SONO ESENTI DAL PAGAMENTO DEGLI SPECIALI DIRITTI; DEBONO PERÒ ESSERE OSSERVATE TUTTE LE ALTRE PRESCRIZIONI. ST .11. - LE NORME DEL PARAGRAFO PRECEDENTE DEBONO ESSERE OSSERVATE ANCHE PER I CALCHI ED I LUCIDI. PER TALI LAVORI L'ESECUTORE DEVE ESSERE SCELTO DAL SOPRINTENDENTE O DAL DIRETTORE DELL'ARCHIVIO, SALVA RESTANDO ALLA PARTE INTERESSATA LA FACOLTÀ DI STABILIRE PARTICOLARI ACCORDI CON L'ESECUTORE STESSO CIRCA L'ONORARIO DA CORRISPONDERGLI, PRESCINDENDO DA QUELLO STABILITO NELLA PRESENTE TABELLA NUMERO 7. ST .12. - LA DIREZIONE DELL'ARCHIVIO NON PUÒ CERTIFICARE CHE LE RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE, LE COPIE DI DISEGNI, I CALCHI ED I LUCIDI SIANO CONFORMI ALL'ORIGINALE, MA SOLO CHE SONO STATI RIPRODOTTI DALL'ORIGINALE ESISTENTE IN ARCHIVIO. ST . 13. - NON SONO AMMESSE LE DOMANDE PER OTTENERE AUTENTICAZIONI DI ALBERI GENEALOGICI COMPLETATI DA PARTICOLARI. ST .14. GLI STUDIOSI SONO AMMESSI GRATUITAMENTE A FAR RICERCHE, LETTURA E COPIE PER

USO LETTERARIO O SCIENTIFICO PURCHÈ NE RICHIEDANO L'AUTORIZZAZIONE, INDICANDO CHIARAMENTE LO SCOPO DEI LORO STUDI ED ASSOGGETTANDOSI ALLE DISPOSIZIONI CHE SARANNO STABILITE NEL REGOLAMENTO. ST .15. - SONO ESENTI DAL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI ARCHIVIO: A) LE AUTORITÀ GOVERNATIVE, QUANDO IL DOCUMENTO SIA NECESSARIO PER MOTIVI DI SERVIZIO E NELLA RICHIESTA SIA FATTO CENNO DI TALE NECESSITÀ, DA MENZIONARSI POI NELLA FORMULA DI AUTENTICAZIONE; B) LE PROVINCE, I COMUNI, GLI ENTI MORALI PER GLI ATTI DI LORO APPARTENENZA SPONTANEAMENTE DEPOSITATI NEGLI ARCHIVI DI STATO E PER I RUOLI, BILANCI, CONTI ED ALTRI DOCUMENTI VERSATI, IN OSSERVANZA ALLA LEGGE, NEGLI ARCHIVI DELLE PREFETTURE, QUANDO SI PROVI CHE L'ESAME E LA COPIA DI TALI ATTI OCCORRE NELL'INTERESSE DELLE AMMINISTRAZIONI CHE LI VERSARONO; C) I PRIVATI, PER GLI ATTI CONCERNENTI IL SERVIZIO MILITARE, LA LIQUIDAZIONE DI PENSIONI A CARICO DELLO STATO, LO SVINCOLO DELLE CAUZIONI CONTABILI DELLO STATO E PER GLI ATTI DI PROPRIETÀ DEI PRIVATI STESSI, LIBERAMENTE DEPOSITATI IN ARCHIVIO.

Annesso D

TABELLA D. TABELLA DEI DIRITTI DI ARCHIVIO. 1. - DIRITTI DI RICERCA: A) PER UN ATTO SINGOLO, DI CUI IL RICHIEDENTE INDICHI CON PRECISIONE LA DATA E LA SERIE DI ARCHIVIO IN CUI È CONTENUTO L. 3 B) QUALORA NELLA RICHIESTA GLI ESTREMI ANZIDETTI MANCHINO O RISULTINO ERRATI, PER OGNI ORA IMPIEGATA NELLA RICERCA L. 6 2. - DIRITTI DI ISPEZIONE O LETTURA: A) DI UN SINGOLO ATTO L. 3 B) DI PIÙ ATTI, PER OGNI SINGOLA ORA DI PRESENZA NELLA SALA DI CONSULTAZIONE A PAGAMENTO L. 6 3. - DIRITTI DI TRASCRIZIONE DI DOCUMENTI OD ATTI DI ARCHIVIO, PER OGNI FACCIATA DI DIMENSIONE LEGALE DI TRASCRIZIONE: A) DOCUMENTI O ATTI IN CARATTERE LATINO ED IN LINGUA LATINA OD ITALIANA O IN ALTRA LINGUA NEO-LATINA, DAL 1801 IN POI L. 5 B) DOCUMENTI OD ATTI IN CARATTERE LATINO E IN LINGUA NÉ LATINA, NÉ NEO-LATINA (INGLESE, TEDESCA, ECC.), DAL 1801 IN POI L. 5 C) DOCUMENTI OD ATTI IN CARATTERE LATINO ED IN LINGUA LATINA O ITALIANA OD IN ALTRA LINGUA NEO-LATINA, DAL 1701 AL 1800 L. 6 D) DOCUMENTI OD ATTI IN CARATTERE LATINO E IN LINGUA NÉ LATINA NÉ NEO-LATINA (INGLESE, TEDESCO, ECC.), DAL 1701 AL 1800 L. 7 E) DOCUMENTI OD ATTI SCRITTI IN CARATTERE LATINO E IN LINGUA LATINA, O ITALIANA O IN ALTRA LINGUA NEO-LATINA DURANTE I SECOLI XVI-XVII (1501-1700) L. 10 F) DOCUMENTI OD ATTI IN LINGUE NÉ LATINE NÉ NEO-LATINE DI SECOLI XVI E XVII, DOCUMENTI OD ATTI SCRITTI IN CARATTERE NON LATINO (GRECI, TEDESCHI, ARABI, ECC.), DI QUALSIASI ETÀ, DOCUMENTI OD ATTI SCRITTI IN QUALSIASI IDIOMA ED IN QUALSIASI CARATTERE IN EPOCA ANTERIORE AL 1501, DOCUMENTI OD ATTI SCRITTI IN CARATTERE BOLLATICO DI QUALSIASI ETÀ, DOCUMENTI OD ATTI DEPERITI E CHE PRESENTINO PARTICOLARI DIFFICOLTÀ DI INTERPRETAZIONE, DOCUMENTI OD ATTI CHE, A GIUDIZIO INSINDACABILE DEL SOPRINTENDENTE O DEL DIRETTORE DI ARCHIVIO, RICHIEDANO PER LA TRASCRIZIONE UNA PARTICOLARE COMPETENZA, PER OGNI ORA DI TEMPO IMPIEGATA NELLA TRASCRIZIONE (CON UN MINIMO DI L. 10 PER OGNI FACCIATA) L. 10 4. - COMPILAZIONE DI STATI DI SERVIZIO, DI DICHIARAZIONI PER SVINCOLO DI CAUZIONE E

QUALSIASI ATTESTATO (PER OGNI ORA DI LAVORO OCCORSA, COSÌ PER LA RICERCA DELLE NOTIZIE COME PER LA COMPILAZIONE DEI RELATIVI ATTESTATI) L. 4 5. - COPIA DI DISEGNI E TIPI GEOMETRICI: A) ONORARIO AL DISEGNATORE O GEOMETRA PER OGNI ORA DI LAVORO L. 5 B) DIRITTO DI COPIA PER OGNI FACCIATA DI CARTA DA BOLLO, COMMISURATA IN RAGIONE DELLA SUPERFICIE DEL DISEGNO-TIPO L. 3 6. - RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE AD USO PRIVATO DI ATTI DI ARCHIVIO, OLTRE IL DIRITTO DI RICERCA E L'ONORARIO AL FOTOGRAFO NELLA MISURA FISSATA AL N. 5, LETTERA A), PER OGNI FACCIATA DI DIMENSIONE LEGALE DEL DOCUMENTO RIPRODOTTO L. 8 7. - RIPRODUZIONE A PENNA OD A COLORI DI STEMMI, SIGILLI E SIMILI, OLTRE IL DIRITTO DI RICERCA E L'ONORARIO AL DISEGNATORE, NELLA MISURA FISSATA AL N. 5, LETTERA A), PER OGNI FACCIATA DI DIMENSIONE LEGALE DEL DOCUMENTO RIPRODOTTO L. 6 8. - AUTENTICAZIONI DI ARMA O SIGILLO DI AUTORITÀ NON PIÙ ESISTENTI O DI NOTARO, PREVIO, IN QUANTO OCCORRA, IL BOLLO STRAORDINARIO DELL'ATTO IN CUI LA FIRMA ED IL SIGILLO SONO APPOSTI L. 6 AVVERTENZE \$T .1. - PER LA COMUNICAZIONE DEGLI ATTI PER RAGIONI DI PRIVATO INTERESSE SONO DOVUTI DUE DIRITTI: QUELLO DI RICERCA E QUELLO DI LETTURA. \$T .2. - PER I DIRITTI STABILITI IN RAGIONE DEL TEMPO IMPIEGATO, LA RELATIVA CERTIFICAZIONE VIENE FATTA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, DAL CAPO DELLA SEZIONE DEL REPARTO ED È RIPORTATA PER ISCRITTO SULLA DOMANDA. LE FRAZIONI DI ORA VENGONO ABBONATE SE INFERIORI AI TRENTA MINUTI, COMPUTATE COME UN'ORA INTERA SE SUPERIORI. \$T .3. - IL DIRITTO È SEMPRE DOVUTO ANCHE, SE FATTE LE RICERCHE, NON SI È TROVATO IL DOCUMENTO RICHIESTO. \$T .4. - QUALORA VENGA RICHIESTO UN ATTESTATO NEGATIVO, QUESTO VIENE RILASCIATO SULLA PRESCRITTA CARTA DA BOLLO E SEMPRE CON LA FORMULA _ NON SI TROVA _, ESCLUDENDO LA DICHIARAZIONE DI NON ESISTENZA. \$T .5. - IL DIRITTO DI RICERCA È DOVUTO ANCHE QUANDO SI FACCIA ISTANZA PER OTTENERE COPIE DI DOCUMENTI DEI QUALI NON SI DESIDERA COMUNICAZIONE NELLA SALA DI CONSULTAZIONE A PAGAMENTO. \$T .6. - LA DOMANDA ED IL PAGAMENTO DEL DIRITTO DI RICERCA HANNO EFFETTO PER UN MESE DAL GIORNO IN CUI IL DOCUMENTO FU MESSO A DISPOSIZIONE DEL RICHIEDENTE. \$T .7. - IL DIRITTO DI ISPEZIONE O DI LETTURA È RADDOPPIATO QUANDO LA PARTE CHIEDE L'ASSISTENZA DI UN FUNZIONARIO DI ARCHIVIO. \$T .8. - PER LA COPIA DEI DISEGNI E TIPI GEOMETRICI IL DISEGNATORE O GEOMETRA DEVE ESSERE SCELTO DAL SOPRINTENDENTE O DAL DIRETTORE DELL'ARCHIVIO. QUALORA SI TRATTI DI LAVORI DI LUNGA DURATA LA PARTE INTERESSATA POTRÀ PRENDERE PARTICOLARI ACCORDI CON IL DISEGNATORE CIRCA L'ONORARIO DA CORRISPONDERGLI, SENZA TENERE CONTO DELL'ONORARIO STABILITO DAL NUMERO 5/A, LETTERA A), DELLA PRESENTE TABELLA. \$T .9. - LE COPIE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE, COMPRESI I DOCUMENTI ALLEGATI A DOPPIO REGISTRO DI CUI ALL'ART. 16 DEL R. DECRETO 9 LUGLIO 1939, N. 1238, SONO PAGATE A NORMA DEGLI ARTICOLI 190 E 191 DEL DECRETO STESSO. \$T .10. - PER LA RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA E FOTOTIPICA DEGLI ATTI, IL RICHIEDENTE, NELL'ISTANZA DA PRESENTARE ALLA DIREZIONE DELL'ARCHIVIO, DEVE DESIGNARE IL NOME DEL TECNICO, CHE DEVE ESSERE DI GRADIMENTO DELLA DIREZIONE STESSA. L'AUTORIZZAZIONE È SUBORDINATA ALLE RESTRIZIONI E GARANZIE PRESCRITTE CON GLI ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON R. DECRETO 7 GENNAIO 1909, N. 126, E LE OPERAZIONI DI RIPRODUZIONE SARANNO SEMPRE

COMPIUTE NEI LOCALI DI ARCHIVIO E SOTTO LA COSTANTE VIGILANZA DI UN IMPIEGATO INCARICATO DALLA DIREZIONE. NEL CASO CHE SI TRATTI DI ATTI IN CONDIZIONE DI CONSERVAZIONE NON SODDISFACENTI E CHE POSSANO SOFFRIRE DANNO PER LE RIPETUTE RIPRODUZIONI E PER QUALSIVOGLIA ALTRO MOTIVO, LA DIREZIONE PUÒ NEGARE IL PERMESSO DELLA RIPRODUZIONE. QUALORA SI TRATTI DI DOMANDE DI RIPRODUZIONI CON PROCEDIMENTI FOTOGRAFICI A SCOPO EDITORIALE, IL RICHIEDENTE DEVE SOTTOSTARE AGLI OBBLIGHI FISSATI DAL REGOLAMENTO 7 GENNAIO 1909, N. 126, SECONDO VERRÀ, DI VOLTA IN VOLTA, STABILITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO SENTITA LA GIUNTA PER GLI ARCHIVI DEL REGNO. IL PERMESSO DI RIPRODUZIONE NON ATTRIBUISCE ALCUN DIRITTO DI PROPRIETÀ ARTISTICA O LETTERARIA DI FRONTE A TERZI. LE RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE PER USO DI STUDIO SONO ESENTI DAL PAGAMENTO DEGLI SPECIALI DIRITTI; DEBONO PERÒ ESSERE OSSERVATE TUTTE LE ALTRE PRESCRIZIONI. ST .11. - LE NORME DEL PARAGRAFO PRECEDENTE DEBONO ESSERE OSSERVATE ANCHE PER I CALCHI ED I LUCIDI. PER TALI LAVORI L'ESECUTORE DEVE ESSERE SCELTO DAL SOPRINTENDENTE O DAL DIRETTORE DELL'ARCHIVIO, SALVA RESTANDO ALLA PARTE INTERESSATA LA FACOLTÀ DI STABILIRE PARTICOLARI ACCORDI CON L'ESECUTORE STESSO CIRCA L'ONORARIO DA CORRISPONDERGLI, PRESCINDENDO DA QUELLO STABILITO NELLA PRESENTE TABELLA NUMERO 7. ST .12. - LA DIREZIONE DELL'ARCHIVIO NON PUÒ CERTIFICARE CHE LE RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE, LE COPIE DI DISEGNI, I CALCHI ED I LUCIDI SIANO CONFORMI ALL'ORIGINALE, MA SOLO CHE SONO STATI RIPRODOTTI DALL'ORIGINALE ESISTENTE IN ARCHIVIO. ST . 13. - NON SONO AMMESSE LE DOMANDE PER OTTENERE AUTENTICAZIONI DI ALBERI GENEALOGICI COMPLETATI DA PARTICOLARI. ST .14. GLI STUDIOSI SONO AMMESSI GRATUITAMENTE A FAR RICERCHE, LETTURA E COPIE PER USO LETTERARIO O SCIENTIFICO PURCHÈ NE RICHIEDANO L'AUTORIZZAZIONE, INDICANDO CHIARAMENTE LO SCOPO DEI LORO STUDI ED ASSOGGETTANDOSI ALLE DISPOSIZIONI CHE SARANNO STABILITE NEL REGOLAMENTO. ST .15. - SONO ESENTI DAL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI ARCHIVIO: A) LE AUTORITÀ GOVERNATIVE, QUANDO IL DOCUMENTO SIA NECESSARIO PER MOTIVI DI SERVIZIO E NELLA RICHIESTA SIA FATTO CENNO DI TALE NECESSITÀ, DA MENZIONARSI POI NELLA FORMULA DI AUTENTICAZIONE; B) LE PROVINCE, I COMUNI, GLI ENTI MORALI PER GLI ATTI DI LORO APPARTENENZA SPONTANEAMENTE DEPOSITATI NEGLI ARCHIVI DI STATO E PER I RUOLI, BILANCI, CONTI ED ALTRI DOCUMENTI VERSATI, IN OSSERVANZA ALLA LEGGE, NEGLI ARCHIVI DELLE PREFETTURE, QUANDO SI PROVI CHE L'ESAME E LA COPIA DI TALI ATTI OCCORRE NELL'INTERESSE DELLE AMMINISTRAZIONI CHE LI VERSARONO; C) I PRIVATI, PER GLI ATTI CONCERNENTI IL SERVIZIO MILITARE, LA LIQUIDAZIONE DI PENSIONI A CARICO DELLO STATO, LO SVINCOLO DELLE CAUZIONI CONTABILI DELLO STATO E PER GLI ATTI DI PROPRIETÀ DEI PRIVATI STESSI, LIBERAMENTE DEPOSITATI IN ARCHIVIO.

omissis

Annesso E

TABELLA E. RUOLI DEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO A.

GRADO 5/A - ISPETTORI GENERALI ARCHIVISTICI N. 2

GRADO 6/A - SOPRINTENDENTI E DIRETTORI CAPI N. 10

GRADO 7/A - DIRETTORI DI 1/A CLASSE N. 19

GRADO 8/A - DIRETTORI DI 2/A CLASSE N. 21

GRADO 9/A - PRIMI ARCHIVISTI DI STATO N. 35

GRADO 10/A - ARCHIVISTI DI STATO N. 34

TOTALE N. 121

RUOLO DEL PERSONALE DI GRUPPO C.

GRADO 9/A - COADIUTORI CAPI N. 6

GRADO 10/A - PRIMI COADIUTORI N. 17

GRADO 11/A - COADIUTORI N. 30

GRADO 12/A - AIUTANTI N. 65

GRADO 12/A - OPERATORI N. 3

GRADO 13/A - AIUTANTI AGGIUNTI N. 17

TOTALE N. 138

RUOLO DEL PERSONALE SUBALTERNO.

CUSTODI N. 38

USCIERI N. 49

INSERVIENTI N. 28

TOTALE N. 115